



Alla Provincia di Latina
PEC: ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it

Città Metropolitana di Roma
PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.it

Provincia di Viterbo
PEC: provinciavt@legalmail.it

Provincia di Rieti
PEC: urp.provinciarieti@pec.it

Provincia di Frosinone
PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

e p.c. Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Centrale-Area Risorsa Idrica
Via Monzabano, 10- 00185 Roma
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Oggetto: Circolare interpretativa concernente l'applicazione della legge Regione Lazio n. 30/2000, come modificata dalla legge Regione Lazio n. 20/2024, recante "Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Misure per la semplificazione e disposizione varie".

Visti:

- L'art.7, comma 2 e art.12 bis del R.D. n.1775 del 1933;
- L'art.9 della legge regione lazio 11 dicembre 1998 n.53;
- Il D.P.R. 18 febbraio 1999, n.238 entrato in vigore il 10/08/1999;
- Il Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.29 del 13-02-2017;
- La Deliberazione n.3 della seduta del 14 dicembre 2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in Conferenza Istituzionale Permanente;

- La legge regione lazio n. 30 del 1° dicembre 2000, “Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni”;
- La Deliberazione n.3 della seduta del 14 dicembre 2017 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, in Conferenza Istituzionale Permanente;
- La Deliberazione n.26 del 2021 adottata dall’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale in Conferenza Istituzionale Permanente;
- L’Appendice dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale -adottata con la deliberazione n.26 del 20 dicembre 2021;
- L’art.33 comma 1 lettera a), e b) della legge regione lazio n. 20 del 10 dicembre 2024, “Disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Misure per la semplificazione e disposizione varie”;
- La nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale del 5 aprile 2023 “Procedure relative al rilascio dei pareri, nell’ambito dei procedimenti di concessione idrica e applicazione della Deliberazione n. 3/2017 Conferenza Istituzionale Permanente nel territorio della Regione Lazio.”

Premesso che la Regione Lazio si sta adoperando per l’adozione di una normativa organica in materia di “riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche”, che sopperisca alle lacune e risolva gli apparenti contrasti normativi, disciplinando, nel contempo, anche i casi di captazione delle acque pubbliche che rimangono fuori dall’attuale assetto normativo regionale.

Con la presente, si fa seguito alla richiesta di chiarimenti avanzata da parte di alcune Amministrazioni Provinciali concernente l’applicazione della l.r. n. 30/2000, come modificata dalla l.r. n. 20/2024, recante “Disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Misure per la semplificazione e disposizione varie”.

Nel ricordare che le modifiche introdotte con l’art.33 comma 1 lettere a) e b) della l. r. n. 20 del 10 dicembre 2024, sono immediatamente esecutive, si forniscono di seguito alcune indicazioni per la loro applicazione.

I soggetti interessati dalla norma sono “i proprietari, utilizzatori o possessori di pozzi che, alla data di entrata in vigore del DPR 18 febbraio 1999 n.238 captavano acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi dell’articolo 1 della l. 36/1994 per una portata inferiore o uguale a 20 l/s”.

A tali soggetti è data la possibilità di presentare, entro il 30 giugno 2025, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della l.r.n. 30/2000, le denunce dei pozzi realizzati entro il 10/08/1999, come già previsto dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n.238.

Le istanze presentate equivalgono a domanda di concessione e costituiscono titolo provvisorio per utilizzare e derivare le acque stesse, fino al rilascio della concessione a seguito del completamento dell'iter tecnico/ amministrativo previsto.

Gli uffici addetti al rilascio delle concessioni, che coincidono con le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, come da delega ex art.9 della l.r. n.53 del 1998, verificano che sia stata effettivamente realizzata la derivazione idrica alla data indicata, attraverso la presentazione da parte dei richiedenti dei seguenti documenti:

- autocertificazione prodotta dal proprietario o avente causa, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante epoca escavazione pozzo rispettanti i requisiti previsti dalla Legge ed in particolare i livelli massimi di portata;
- possibili fatture o documenti fiscali attestanti epoca di scavo ovvero atti pubblici o privati dalla quale si evinca la presenza del pozzo entro tale data;
- copia di progetto, redatto e firmato da professionista abilitato, da cui si evinca le caratteristiche realizzative e prestazionali della derivazione idrica (pozzo con profondità, diametro, rivestimento, filtri, stratigrafia, e altro), con i dovuti allegati inerenti all'inquadramento territoriale, geomorfologici, strutturali ed idrogeologici, bacino idrogeologico di alimentazione e descrizione acquifero interessato dall'emungimento;
- i documenti progettuali dovranno contenere quindi le sezioni del pozzo e quelle stratigrafiche con le relative profondità dei livelli piezometrici.

In merito alle questioni sorte relativamente all'apparente contrasto tra il contenuto dell'art. 4 della l.r. n. 30/2000 (parere dell'Autorità di Bacino) e l'articolo 7, comma 2, del R.D. 1775 del 1933, sostituito dal D.lgs 3 aprile 2006 n.152 come modificato dal D.lgs 29 giugno 2010 n.128 all'art.96, comma 1, si ricorda che con provvedimento del 5 aprile 2023, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale ha comunicato alla Regione Lazio e a tutte le Amministrazioni Provinciali che *con Delibera n. 3 del 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente, che recepisce il decreto direttoriale n.29/STA del 13/2/2017 della Direzione generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, sono stati disciplinati i criteri di valutazione relativi ai procedimenti di piccole derivazioni fornendo alle Amministrazioni concedenti gli indirizzi per lo svolgimento della procedura prevista nel R.D. n.1775/1933.*

Pertanto, le procedure per la valutazione della compatibilità della utilizzazione ai sensi dell'art. 7 comma 2 del R.D. n. 1775/1933 si dovranno uniformare in applicazione di quanto stabilito e poi confermato dalla Delibera n. 26 del 2021.

Nel provvedimento del 5 aprile 2023 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale viene specificato che la Deliberazione n.3 della seduta del 14 dicembre 2017 "è stata adottata come norma vincolante ai sensi dell'articolo 65, commi 7 e 8, del d.lgs. 152/2006, andando a costituire misura di salvaguardia che deve essere applicata da tutti i Soggetti interessati, a partire da questa Autorità e dalle Regioni attraverso le proprie strutture competenti in materia. [...]". In altri termini, l'Autorità, attraverso l'adozione dell'Appendice alla Deliberazione n.26/2021 di approvazione della Direttiva "Derivazioni" che costituisce misura del secondo aggiornamento del piano gestione delle Acque, ha fornito alle Amministrazioni concedenti gli indirizzi da osservare all'interno delle istruttorie sulle istanze di concessione e lo schema concettuale delle valutazioni previste dall'art. 12 bis, valutazioni in esito alle quali può ritenersi ottemperata la verifica di cui all'articolo 7, comma 2, del RD 1775/1933. L'applicazione di tali indirizzi è demandata alle Regioni e, nel caso della Regione Lazio, agli Uffici Istruttori delegati, limitatamente alle piccole derivazioni.

Per le valutazioni di compatibilità ambientale gli uffici istruttori sono tenuti ad attenersi alle Direttive emanate dall'Autorità di Bacino e ad utilizzare gli allegati alla "Direttiva per la valutazione ambientale ex-ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale".

Con la già menzionata comunicazione del 5 Aprile 2023, l'Autorità di Bacino ha dichiarato inoltre, che a partire da tale data limiterà l'espressione dei pareri alle sole richieste relative alle grandi derivazioni.

Atteso quanto sopra, per il completamento dell'istruttoria, l'amministrazione competente dovrà effettuare le proprie autonome valutazioni di merito circa la rispondenza della richiesta alle vigenti norme nazionali e regionali disciplinanti l'emungimento idrico nei rispettivi bacini idrogeologici di riferimento.

Nei casi in cui la domanda di concessione (denuncia pozzi) riguardi territori in cui le falde idriche sono considerate quantitativamente in condizioni critiche o scarse, occorrerà altresì valutare l'impatto delle derivazioni con particolare riguardo al relativo stato di qualità, alla potenzialità e all'entità dell'eventuale compromissione delle prospettive di raggiungimento/miglioramento degli obiettivi stabiliti, in materia, dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE.

Tale posizione dell'Autorità di Bacino è stata avvalorata dall'orientamento giurisprudenziale del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che in più occasioni, con diverse sentenze, anche nei confronti di ricorso proposto da Città Metropolitana di Roma, ha ritenuto l'operato dell'Autorità di Bacino rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente, considerando l'emanazione delle Direttive come un parere di "carattere generale".

L'applicazione di tali indirizzi, che vanno presi in considerazione ed applicati dagli Uffici istruttori sia in fase di valutazione delle richieste di permesso di ricerca, sia nelle successive richieste di concessione, è demandata agli uffici competenti degli enti delegati, limitatamente alle piccole derivazioni.

Ciò, tuttavia, non impedisce alle amministrazioni Provinciali competenti per il rilascio delle concessioni in oggetto, di richiedere il parere alla Autorità di Bacino, competente territorialmente.

Atteso quanto sopra, le Amministrazioni Provinciali, terminata l'istruttoria e l'esame della documentazione tecnica presentata dal proprietario, utilizzatore e/o possessore dei pozzi per l'ottenimento del titolo concessorio per la captazione delle acque sotterranee pubbliche, trasmettono formalmente tutta la documentazione utile, inclusa la relazione di esito istruttoria, alla scrivente Amministrazione Regionale- Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica, Area Ciclo delle Acque, Concessioni Idriche e Servizio Idrico Integrato, ai fini della determinazione dell'importo da pagare da parte del soggetto interessato, compresi i canoni a partire dal 1999 ad oggi, inclusi gli interessi e le penali come previsto ai sensi di legge.

L'attestazione e/o la ricevuta di pagamento di quanto determinato dall'Amministrazione Regionale costituisce *conditio sine qua non* ai fini del rilascio della Concessione di captazione delle acque sotterranee pubbliche da parte dell'Amministrazione Provinciale competente.

Alla luce di ciò, le domande di cui all'art. 2 della l. r. n. 30/2000 e successive modifiche, devono essere valutate dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio, ai fini della valutazione complessiva dello stato del corso idrico, sia in fase preventiva che in fase operativa, garantendo il mantenimento degli standard quali-quantitativi del corpo idrico per il quale viene richiesta la derivazione, ai sensi della normativa in materia di derivazioni idriche sopra citata.

L'esito finale dell'istruttoria determinerà il rilascio o il diniego delle singole concessioni, da parte delle Amministrazioni Provinciali, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche.

Ing. Luca Marta